



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI LICENZE
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2016

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi di pubblica utilità non di linea (autonoleggio con conducente) effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente.
2. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti norme:
 - D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea
 - *D.M. 20.12.1991 nr. 448 – Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.*
 - *Legge 15 gennaio 1992 n° 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;*
 - Legge 5 febbraio 1992 n° 104 art. 8 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
 - *D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada;*
 - D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - autovetture adibite al servizio di taxi;
 - D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente
 - *D. M. Trasporti 20-04-1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovetture;*
 - *Legge Regionale 3 Aprile 1995 n° 14 – Modalità attuazione legge quadro 1992/21*
 - D.LGS. 19/11/1997 nr. 422 conferimento alle regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della L. 15.3.1997 nr. 59
 - *L.R. 19 luglio 2006 nr. 22 – art. 28 modifica articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992 , n. 21)*
 - L. 4 agosto 2006 nr. 248 conversione in legge del D.L. 4 luglio 2006 nr. 223 (decreto Bersani) art. 6
 - D.Lgs. 26.3.2010 nr. 59 – attuazione della direttiva comunitaria 2006/123 in materia di libera prestazione dei servizi che esclude espressamente dall'applicazione “ ...i servizi di comunicazione e trasporto aereo, marittimo, ferroviario, su strada, nonché di trasporto urbano, taxi, noleggio con conducente, ambulanza....;
3. *Quanto non previsto nel presente regolamento sarà disciplinato dalle leggi dello Stato e della Regione nonché da ogni altra disposizione generale o speciale in materia anche successiva al regolamento stesso.*

Art. 2 - AUTOSERVIZI NON DI LINEA DI PUBBLICA UTILITÀ'.

1. Sono autoservizi non di linea di pubblica utilità quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea .
2. Costituiscono autoservizi non di linea di pubblica utilità:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

3. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Art. 3 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge a quell'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. Per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale.

ART. 4 - CONTINGENTI.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di NCC, svolto in modo individuale o collettivo, sono concesse a favore dei soggetti aventi i requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento secondo i contingenti previsti con D.G.C. così come disciplinato dall'art. 6 e ai titolari di attività ricettive che abbiano sede nel territorio di Castellaneta.

Art. 5 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal responsabile del servizio competente ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirli in forma singola o associata, secondo quanto previsto dall'art. 7 L.15.1.1992 nr. 21
2. Le licenze sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco nel Comune di Castellaneta, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 6 - BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
 - elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza;

- termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
 - termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
 - le materie e le prove d'esame, se previste, nonché le modalità di svolgimento.
2. Il concorso è indetto dal Dirigente dell'ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione allorquando si rendono disponibili una o più licenze /autorizzazioni in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissati dalla Giunta Comunale con proprio atto, ovvero a seguito di rinuncia, decadenza o revoca delle licenze/autorizzazioni già rilasciate.

Art. 7 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE

1. Possono partecipare al bando di concorso le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.
2. Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al possesso alla data di pubblicazione del Bando dei seguenti requisiti soggettivi:
 - licenza di scuola media inferiore ;
 - possesso dei requisiti morali di cui al successivo art. 8;
 - idoneità fisica al servizio;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della l.r. n. 14/95 o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.;
 - possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione o Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
 - di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune.
3. Il rilascio della licenza/autorizzazione è inoltre subordinato:
 - alla disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
 - alla disponibilità in un luogo privato di una rimessa all'aperto o al chiuso per le autorizzazioni N.C.C.

Art. 8 - REQUISITI MORALI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio della autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti morali:
 - a. assenza di carichi pendenti;
 - b. assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c. assenza di procedimenti fallimentari;
 - d. assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
 - e. la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m..

Art. 9 - TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande sottoposte alla Commissione di Concorso dai candidati:

- a. aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi;
- b. aver esercitato l'attività di autista per il trasporto di persone in ambito pubblico e/o privato
- c. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili.

A parità di merito e di titoli di preferenza la migliore posizione in graduatoria sarà determinata nell'ordine da:

1. la residenza nel Comune di Castellaneta.

Art. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Castellaneta - Nella domanda da compilare sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione devono essere indicate pena l'irricevibilità:

- generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
 - possesso dei requisiti previsti dall'art. 8;
 - eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento;
 - estremi della patente di guida;
 - estremi iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
 - estremi abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
 - dichiarazione di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali)
 - dichiarazione di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - dichiarazione di non essere titolari di altra licenza NCC o taxi in qualsiasi comune.
- Alla domanda dovrà essere allegata anche copia della patente.

2. Prima del rilascio della licenza/autorizzazione amministrativa occorrerà presentare all'ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione la seguente documentazione

- autocertificazione luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza e titolo di studio;
- autocertificazione possesso dei requisiti di cui all'art.8 del presente regolamento;
- copia patente di guida;
- copia autenticata a norma di legge del certificato iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
- copia autenticata a norma di legge del certificato abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
- copia autenticata a norma di legge della Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
- copia autenticata a norma di legge del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;

- copia contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- copia della documentazione comprovante la disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
- copia della documentazione comprovante la disponibilità di una rimessa in luogo privato per il N.C.C.
- copia del certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;
- certificato medico di idoneità al servizio di conducente di taxi o N.C.C.;
- ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso .

Art. 11 - MODALITA' SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

1. La commissione esaminatrice del concorso è costituita con provvedimento del Sindaco
2. La Commissione prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso fissa la riunione per stabilire alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti e da indicare nel bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età e all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e quelli riguardanti la disponibilità di veicoli attrezzati per diversamente abili e quelli ibridi.

Nel caso di concorso per soli titoli il Presidente della Commissione fissa entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando di concorso la riunione per:

- Valutare la regolarità delle domande di ammissione,
- Valutare i titoli di partecipazione e quelli di preferenza
- Redigere l'elenco dei candidati ammessi
- Disporre l'affissione per 20 giorni all'albo pretorio del Comune dell'elenco dei candidati ammessi e - scaduto il suddetto termine - rilasciare entro i successivi 30 giorni le licenze/autorizzazioni agli aventi diritto.

Nel caso di concorso per esami e titoli il Presidente della Commissione fissa:

- entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande previsto dal bando di concorso la data della riunione della Commissione per valutare la regolarità delle domande di ammissione e redigere l'elenco degli ammessi agli esami che dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune per almeno 10 giorni
 - scaduto il suddetto termine entro 0 giorni successivi la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata.
3. terminate le operazioni concorsuali, entro 20 giorni la Commissione si riunisce per valutare i titoli e predisporre la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta comunale che procederà alla sua approvazione.
 4. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ed approvata dalla Giunta Comunale ha validità 2 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione all'ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione dei documenti di cui all'art. 12 punto 2. del presente Regolamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
2. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
3. Il termine sopraindicato di 30 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.
4. In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il Dirigente dell'Ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione dichiara estinta la procedura e provvede – senza altre formalità - all'eventuale scorrimento di graduatoria.
5. Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.
6. All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.
7. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre all'Ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione:
 - copia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Taranto;
 - copia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Taranto; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati;
 - numero di partita IVA.

Art. 13 - IDONEITÀ E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio di NCC, oltre al rispetto delle norme regolanti le relative omologazioni devono:
 - a) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita per i veicoli;
 - b) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;

Le autovetture adibite a servizio di Noleggio con conducente devono in particolare:

- a) esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore il contrassegno con la scritta "Noleggio"
- b) essere dotate di contrassegno posteriore inamovibile del tipo stabilito dal Comune con lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero d'ordine assegnato e la scritta "N.C.C."
- c) portare all'interno del veicolo un contrassegno, uguale a quello esterno, indicante il numero della autorizzazione.

2. nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti e di quanto previsto nel presente regolamento il Dirigente dell'Ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione per il tramite della polizia municipale dispone prima dell'ammissione in servizio, ovvero annualmente la verifica sull'idoneità del mezzo;
3. analoga verifica anche d'ufficio può essere effettuata direttamente dalla Polizia Municipale tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
4. i titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili l'Ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
5. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine massimo di 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente dell'Ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione dispone la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 29.
6. Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato dall'ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche previste dal presente regolamento e immatricolato ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente
7. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
8. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire entro i 10 giorni successivi all' ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione copia del libretto di circolazione regolarmente vistato ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 2 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 2 mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività.

Art. 15 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da altre persone purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7 del presente regolamento, per i seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
e) in caso l'Amministrazione Comunale disponga con proprio atto giuntale turnazioni integrative del servizio di taxi, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1°, lett. a) della Legge n.248/06;

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida deve essere regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Art. 16 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione in qualsiasi comune;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 del presente regolamento, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri soggetti designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 7.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra licenza/autorizzazione per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 17 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - prestare il servizio;
 - comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

- consegnare al Comando Polizia Municipale del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
- tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.

2. inoltre, è fatto divieto di:

- interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 19 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 18, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 20 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
3. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
4. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 21 – TARIFFE

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 22 - TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Comando Polizia Municipale settimanalmente la programmazione dei turni di lavoro della settimana successiva nonché all'Ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione la sospensione dell'attività qualora sia superiore ai 30 giorni.
2. Particolari modalità di servizio possono essere disposte d'ufficio dal Comandante della Polizia Municipale per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Art. 23 - TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare della licenza è autorizzato dal Dirigente dell'ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate dal presente regolamento e immatricolato di noleggio con conducente
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente, che provvederà alla relativa annotazione sulla licenza/autorizzazione
3. 3. Il veicolo in sostituzione, da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico deve avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente regolamento, immatricolato ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente.
4. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo in sostituzione sopra richiamato, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio competente, lo stesso può sostituire il veicolo

fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro veicolo di proprietà di altro titolare del servizio di Taxi e/o NCC avente tutte le caratteristiche di idoneità previste dal presente regolamento.

Art. 25 - RADIO TELEFONO PER IL SERVIZIO DI NCC

1. Il servizio di NCC potrà svolgersi anche avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.
2. Il servizio di NCC, attivato tramite radio telefono centralizzato, deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

Art. 26 - USO COLLETTIVO DEL NCC

1. Il servizio di NCC può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti
2. Il servizio di NCC collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri con l'obbligo per il tassista/conducente di effettuare il percorso più conveniente per gli utenti.

Art. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione pecuniaria da €.500,00 a €.1.500,00.

Art. 28 - SANZIONI ACCESSORIE

1. La licenza comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive nei casi di seguito indicati:
 - a) Fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di NCC. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) Fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) Fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) Fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni;

- f) Fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di NCC, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
- 2. Il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
- 3. All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare memorie difensive.
- 4. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio Attività Produttive.

Art. 29 - DECADENZA DELLA LICENZA

- 1. Il Dirigente dell'Ufficio competente al rilascio della licenza/autorizzazione dichiara la decadenza della licenza provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) Sopravvenuta perdita dei requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento;
 - b) Mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;
 - c) Estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di NCC;
 - d) Morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 16;
 - e) Alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 30 giorni;
 - f) Esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - g) Mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 15 del presente regolamento;
 - h) Avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza in violazione degli artt. 7,8,9 del presente regolamento ;
 - i) Sopravvenuta e comprovata irreperibilità del titolare;
- 2. La decadenza è comunicata all'ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
- 2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alle disposizioni della legge n. 21/1992, della L.R. n. 14/95, dell'art. 28 della L.R. n. 22/2006 nonché di altre normative applicabili in materia.